



COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4 - C.A.P.29010 - ☎0523 772722 FAX 0523 772744

E-MAIL protocollo@comunecalendasco.it

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 54

Adunanza del : 29-12-2025

OGGETTO :

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2024 in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione.

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 21:00, @, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE, in modalità MISTA, sia in presenza che in videoconferenza come previsto dall'art. 44/bis del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

1. Zangrandi Filippo - SINDACO	Presente
2. Borghi Federica - Consigliere	Presente in videoconferenza
3. Righi Daniele - Consigliere	Presente
4. Bergonzi Simone - Consigliere	Presente in videoconferenza
5. Malchiodi Giulia - Consigliere	Presente in videoconferenza
6. Cugini Davide - Consigliere	Presente in videoconferenza
7. Pagani Maria Paola - Consigliere	Presente
8. Crosignani Nicoletta - Consigliere	Presente
9. Bianchi Fabio - Consigliere	Presente
10. Montanari Paolo - Consigliere	Presente
11. Delfanti Rocco - Consigliere	Presente

Totale presenti: 11

Totale assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Tedaldi Dott. Andrea la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Calendasco, 22-12-2025

**Il Responsabile del Settore
F.to Sarracino Marialuisa**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Calendasco, 22-12-2025

**Il Responsabile del Settore
F.to Sarracino Marialuisa**

Presenti n. 11 assenti n. //

Il Sindaco illustra l'argomento

A questo punto nessuno più intervenendo

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 28.9.2017 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute”*;
- n. 64 del 20.12.2018 avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”*;
- n. 65 del 20.12.2019 avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2018 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”*;
- n. 46 del 30.12.2020 avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2019 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”*;
- n. 76 del 29.12.2021 avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2020 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”*;
- n. 51 del 29.12.2022 avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2021 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”*;
- n. 53 del 29.12.2023 avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2022 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”*;
- n. 79 del 30.12.2024 avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calendasco alla data del 31.12.2023 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”*

VISTO in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, il comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, dispone:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

VISTO che ai sensi dell'art.4, comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calendasco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della revisione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Calendasco alla data del 31.12.2024 detiene una sola partecipazione diretta nella società LEPIDA ScpA, con sede in Bologna, codice fiscale 02770891204, quota partecipazione € 1.000,00 pari allo 0,0014 del capitale sociale complessivo;

CONSIDERATO che la società "Lepida ScpA", costituita dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1080/2007, con intero capitale pubblico, ha il compito di gestire la rete a banda larga Lepida e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC);

PRESO ATTO delle linee guida del Dipartimento del Tesoro;

RILEVATO CHE a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in Lepida ScpA per le motivazioni illustrate nell'allegato A;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n. 11
- Astenuti n. 3 Sig.ri Bianchi Fabio, Montanari Paolo e Delfanti Rocco
- Votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

1. di approvare la revisione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, come risultante dall'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, a seguito della presente revisione delle partecipazioni, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in Lepida ScpA, per le motivazioni illustrate nell'allegato "A";
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;
4. di comunicare l'esito della revisione ordinaria al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo presente nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti in attuazione del presente deliberato.

VISTO l'articolo 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n. 11
- Astenuti n. 3 Sig.ri Bianchi Fabio, Montanari Paolo e Delfanti Rocco
- Votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Zangrandi Filippo)

IL SEGRETARIO
(F.to Tedaldi Dott. Andrea)

Copia conforme all'originale.

Calendasco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Tedaldi

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U. 18.08.2000, n.267);
- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

Calendasco, li 13-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Tedaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il 29-12-2025.
- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 13-01-2026 al 28-01-2026 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000).

Calendasco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Tedaldi